

La valutazione dei rischi e' un documento centrale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro di un'azienda. Oggi ogni azienda si deve dotare del documento di valutazione dei rischi (denominato VDR). Per le piccole aziende con meno di 10 addetti possono essere utilizzate le procedure standardizzate. Il documento viene elaborato dal datore di lavoro (anche senza l'aiuto di terzi) salvo per alcuni rischi speciali ove l'intervento del tecnico specializzato e' necessario.

La Procedura standardizzata rappresenta **un modello di riferimento** sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi ed il suo periodico aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e predisporre nel tempo interventi migliorativi dei livelli di salute e sicurezza. Le procedure standardizzate sono scaricabili da internet o acquistabili da venditori di software specializzati. Sono suddivise essenzialmente in 4 fasi di massima.

La prima fase e' la descrizione dell'azienda, poi la seconda fase di individuazione dei pericoli (secondo un elenco prestabilito), la terza fase e' la valutazione del rischio associato al pericolo identificato con la scelta della misura preventiva e protettiva da attuare (ove il pericolo e' presente) e la quarta fase e' il programma di miglioramento.

La valutazione dei rischi in base alle Procedure va svolta in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente (ove previsto), previa consultazione del RLS/RLST. La valutazione dei rischi deve essere **riesaminata** qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria salvo per alcuni rischi ove l'analisi va ripetuta periodicamente.

In base alle **Istruzioni operative** delle Procedure standardizzate, la Procedura si applica alle **imprese che occupano fino a 10 lavoratori** (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle **imprese fino a 50 lavoratori** (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.), con i limiti di cui al comma 7 art.29 del testo unico sicurezza.

Oltre al documento redatto con le procedure standard o con altri sistemi (il documento deve essere chiaro e semplice ma efficace e non un "malloppo di carta") ricordo che esistono altri documenti specifici (richiamati anche dalle procedure standardizzate):

- Analisi rischio rumore da rivedere ogni 4 anni con tecnico esterno
- Analisi rischio vibrazioni al corpo da rivedere ogni 4 anni (preferibile misura strumentale con tecnico esterno)
- Analisi campi elettromagnetici che se presenti l'analisi e' da rivedere ogni 4 anni
- Analisi ROA da rivedere ogni 4 anni se presenti
- Analisi rischio chimico se vi sono prodotti pericolosi (elaborata preventivamente all'esposizione e aggiornata in caso di mutazioni sostanziali)
- Analisi rischio tutela signore in caso di gravidanza e puerperio
- Analisi rischio dorso lombare (NIOSH – iso – OCRA – MAPO etc.)
- Analisi rischio ATEX (rischio esplosione) da elaborare preventivamente al lavoro e modificare in caso di sostanziali modifiche agli impianti e procedure di lavoro
- Analisi rischio cancerogeno e mutageno da rivedere ogni 3 anni o salvo variazioni
- Analisi rischio amianto da rivedere in caso di modifiche significative
- Analisi rischio biologico (batteri e virus) da rivedere ogni 3 anni o caso di modifiche sostanziali
- A cui si aggiungono gli altri obblighi formativi e di gestione degli impianti e strutture.